

# Il decreto “Ristori-Ter” amplia le attività in zone rosse esenti dalla 2<sup>a</sup> rata IMU 2020

Con il [decreto-legge n. 154 del 23/11/2020 \(c.d. decreto “Ristori-ter”\)](#) il Governo introduce ulteriori misure urgenti a sostegno dei settori produttivi, aggiungendo le attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori alle 57 attività indicate nell'allegato 2 del [D.L. 149/2020](#) (c.d. decreto “Ristori-bis”), che usufruiscono dell’esonero dalla seconda rata IMU 2020 se ubicate nelle zone rosse.

Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 149/2020 ha in primo luogo aggiornato l’elenco delle attività previste dal D.L. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) sostituendo l'allegato 1 e aggiungendo altre 20 attività alle 53 già previste.

Pertanto, le attività attualmente interessate dalla cancellazione della seconda rata IMU 2020 del D.L. 137/2020 sono complessivamente 73, agevolazione che prescinde dalla collocazione dei comuni in zona rossa.

In secondo luogo, l’art. 5 del D.L. 149/2020 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell’[art. 78](#) del [D.L. n. 104 del 2020](#) (conv. Legge n. 126/2020) e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le n. 57 attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 dello stesso D.L. 149/2020.

Deve comunque trattarsi di attività ubicate nelle zone rosse (cioè quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto), al momento individuate nelle seguenti: Lombardia, Calabria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Campania e Toscana (queste ultime due regioni sono diventate zona rossa dal 15/11/2020), nonché la regione Abruzzo (diventata zona rossa dal 22/11/2020). Pertanto l’agevolazione non è statica ma dipende dall’individuazione delle zone rosse disposta con ordinanze del Ministro della Sanità.

## **Ricapitolando, risultano esenti dal pagamento della seconda rata IMU 2020:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (art. 78 D.L. 104/2020);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020);
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art. 78 D.L. 104/2020);

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020);
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club esimili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020);
- immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le 53 attività indicate nella tabella di cui all'[allegato 1](#) al decreto n. 137/2020, individuate con il codice ATECO (trasporto con taxi, alberghi, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina, organizzazione di convegni e fiere, gestione di stadi, gestione di palestre, sale giochi e biliardi, ecc.), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 9 D.L. 137/2020);
- immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'[allegato 1](#) al decreto 137/2020, come sostituito dall'allegato 1 del D.L. 149/2020 (che aggiunge n. 20 attività), individuate con il codice ATECO (trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne, fotoreporter, corsi di danza, attività delle lavanderie industriali, commercio al dettaglio di bomboniere, biblioteche e archivi, musei, orti botanici, ecc.), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 1 D.L. 149/2020);
- immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le 57 attività (tessuti, filati, elettrodomestici, articoli da regali, mobili, pelletteria, bigiotteria, oggetti d'artigianato, ecc.) riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**), individuate con ordinanze del Ministro della Salute (art. 5 D.L. 149/2020).
- immobili e relative pertinenze in cui si esercita l'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice ATECO 47.72.10), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**), individuate con ordinanze del Ministro della Salute (art. 1 D.L. 154/2020).